



Ill.mo  
Carlo Nordio  
n.q. di Ministro della Giustizia p.t.  
[nordio\\_c@camera.it](mailto:nordio_c@camera.it)

Ill.mo  
Raffaele Fitto  
n.q. di Ministro per gli Affari europei, per  
le politiche di coesione e per il PNRR p.t.  
[fitto\\_r@camera.it](mailto:fitto_r@camera.it)

On.le  
Ignazio La Russa  
n.q. di Presidente del Senato della  
Repubblica  
[ignazio.larussa@senato.it](mailto:ignazio.larussa@senato.it)

On.le  
Lorenzo Fontana  
n.q. di Presidente della Camera dei Deputati  
[fontana\\_l@camera.it](mailto:fontana_l@camera.it)

Ill.mo  
Fabio Pinelli  
n.q. di Vicepresidente del Consiglio  
Superiore della Magistratura.  
[protocollo.csm@giustiziacert.it](mailto:protocollo.csm@giustiziacert.it)

### **L'AIAF Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i minori**

- verificate le dissonanze tra il D.Lgs. n. 149/22 e i principi della legge delega in punto istituzione del Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie;
- preso atto che ad oggi non risultano emanati i decreti ministeriali per l'individuazione delle piante organiche e delle modalità di selezione dei nuovi giudici;

- preso atto che nemmeno risulta terminata la fase di raccolta dei dati necessari alla creazione della corretta architettura ordinamentale;
- ribadita la necessità che le decisioni che incidono sui diritti personalissimi - e in particolare quelle che riguardano i minorenni - siano assunte da magistrati togati specializzati e non da altri soggetti privi delle competenze necessarie (giudici onorari, operatori dei servizi socio-sanitari);
- rilevato che il D.Lgs. n. 151/22 non rispetta i principi della l. n. 206/21, che circoscriveva in maniera attenta, accogliendo le richieste dell'Avvocatura specializzata, ruolo e funzioni dei giudici onorari e dei giudici onorari esperti, con l'obiettivo di limitarli;
- considerata la probabile dispersione dell'attuale specializzazione dei giudici del Tribunale ordinario, spinti a non presentare domanda di assegnazione al nuovo Tribunale;
- considerata la preoccupazione che il Tpmf sia formato da magistrati di "prima nomina", che non possono aver maturato competenze ed esperienze necessarie ad affrontare questioni delicatissime;
- considerato che analoghe preoccupazioni sorgono in ordine allo smantellamento delle Sezioni specializzate delle Corti d'appello;

In ragione di quanto sopra, AIAAF

## **MANIFESTA**

- ferma opposizione all'ampliamento delle competenze, previsto dall'art. 15 del D.Lgs. n. 151/22, dei giudici onorari esperti, attualmente in forza presso i Tribunali per i minorenni, ai quali verranno attribuite funzioni in contrasto con il principio di terzietà del giudice e con il diritto di difesa, che deve essere garantito a tutti cittadini e specialmente ai soggetti vulnerabili;
- le proprie perplessità in ordine alla disciplina transitoria dei procedimenti "familiari e minorili" sino al 31 dicembre 2030, per effetto della quale si determinerà, da un lato, il rallentamento della loro definizione e, dall'altro, la perdita di specializzazione, giacché i procedimenti pendenti saranno assegnati a giudici che si occupano anche di altre materie;

## **FA APPELLO**

al Governo e al Parlamento, per quanto di rispettiva competenza, affinché intervengano per:

# AIAF

ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI AVVOCATI PER LA FAMIGLIA E PER I MINORI

- \* modificare l'art. 50, comma 3, della legge sull'ordinamento giudiziario (R.D. 12/1941), come novellato dall'art. 30 del D.lgs. n. 149/22, prevedendo che i giudici della sezione circondariale del Tpmf non possano essere assegnati alla sezione distrettuale, né a più circondari del medesimo distretto, neppure per singoli procedimenti;
- \* prevedere che al Tpmf siano assegnati giudici che abbiano conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità;
- \* abrogare il comma 2 dell'art. 15 D.Igs n. 151/22 limitando, per l'effetto, i compiti che possono essere assegnati ai giudici onorari esperti;
- \* modificare l'art. 49 comma 3 D.lgs 149/22, prevedendo che i procedimenti pendenti alla data di introduzione del Tpmf siano definiti da questo e non dal Tribunale ordinario;
- \* prevedere, anche in modifica della L. n. 206/21, che le funzioni di giudice d'appello continuino a essere svolte dalle Sezioni Specializzate delle Corti d'appello, ferma restando la competenza delle sezioni distrettuali del Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie, in materia di reclamo ex art. 473-bis. 24 c.p.c.;
- \* istituire il Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie solo successivamente all'entrata in vigore delle modifiche sopra indicate, all'individuazione dei flussi relativi alle sopravvenienze, alla determinazione delle piante organiche, che prevedano un numero di magistrati e di personale amministrativo necessari al corretto funzionamento e alla completa informatizzazione dell'istituendo Tribunale.

31 luglio 2024

Il Vice Presidente AIAF

Alberto F. Gona

  
AIAF  
ASSOCIAZIONE ITALIANA AVVOCATI  
PER LA FAMIGLIA E PER I MINORI  
VIA LENTASIO 7 – 20122 MILANO  
C.F./P.IVA 04463851008